



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DG PEMAC – PEMAC I

Al Dottor Roberto Giangreco
Coordinatore Divisione VII
Strategia Marina e della fascia costiera
e politiche ambientali globali del mare
Direzione Generale Patrimonio
Naturalistico e Mare
Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Email: giangreco.roberto@mase.gov.it

Oggetto: Strategia Marina - ulteriori commenti ai documenti condivisi e alle osservazioni ISPRA.

In merito alla documentazione condivisa in occasione della Convocazione del Comitato tecnico strategia marina e degli ulteriori commenti presentati alle osservazioni preliminari di questa Direzione Generale, si rappresentano di seguito alcuni commenti relativi alle posizioni già espresse e altri legati ai restanti descrittori oggetto della documentazione.

Descrittore D3- Specie sfruttate dalla pesca commerciale.

In generale si sottolinea il fatto che dal 2019 ad oggi, per quanto riguarda la gestione di alcune attività di pesca come ad esempio lo strascico, a livello unionale è stato approvato nel 2019 il Piano di gestione per il Mediterraneo occidentale Reg. (UE) n.1022/2019. Tale piano concluderà la sua fase iniziale proprio a fine 2024 e ha determinato, negli anni, una serie di misure molto stringenti per il settore peschereccio.

Si attende inoltre la relazione della Commissione sui risultati dell'applicazione della prima fase di tale piano e si auspica che le misure finora adottate abbiano avuto riscontro sulla salvaguardia degli stock e della biodiversità marina.

Lo stesso discorso vale per la pesca a strascico nel Mare Adriatico, ossia che il Piano di gestione adottato in seno alla CGPM e in vigore dal 2019 sta dando i primi segnali positivi. Si ritiene quindi importante stabilire i traguardi ambientali anche sulla base alle nuove valutazioni che emergeranno dall'analisi dei risultati dei piani di gestione in vigore.

Commento ISPRA: Riconosciamo i progressi compiuti nella gestione di alcune attività di pesca, come lo strascico, con l'adozione di Piani di Gestione specifici. Come rappresentato nella valutazione iniziale, ed in particolare in riferimento al raggiungimento del target 3.1, sebbene questo non sia stato raggiunto, si osservano segnali incoraggianti di un progressivo miglioramento dello stato delle risorse ittiche. ovvero è in atto un trend di riduzione del tasso medio di sfruttamento (rapporto F_{curr}/F_{msy}). Questo però non è ancora in linea con i target di sostenibilità adottati dall'Italia.

È importante sottolineare che l'aggiornamento dei target ambientali va condotto su base sessennale, ed eventuali nuovi elementi che emergeranno dopo la conclusione di questo ciclo di valutazione (ottobre 2024), potranno essere valorizzati nel prossimo ciclo (2030).

MASAF: Purtroppo, il commento non può essere accolto. La pesca delle più importanti specie commerciali è soggetta a piani di gestione approvati e le cui disposizioni vengono trasposte, annualmente, in regolamenti unioniali. Quindi resta necessario dal punto di vista di questa Amministrazione mantenere un allineamento con quelle disposizioni che, prevedendo riduzioni di sforzo e misure che vengono comunque discusse ogni anno, potrebbero portare, nel corso della loro attuazione, ai risultati auspicati. Si comprendono le motivazioni alla base delle proposte per il 2026 ma, al momento, tale aspetto non può essere sostenuto. Ci si riserva quindi di identificare possibili date alternative nel corso della consultazione pubblica.

- **G.3.1:** il riferimento a specie regolate da piani di gestione nazionali e internazionali si ritiene vada mantenuto.

Commento ISPRA: la proposta di modifica formulata per il G3.1, che prevede di fare riferimento a tutte le specie commerciali, ha lo scopo di rispondere alle indicazioni della CE (Valutazione GES e Target nazionali, 2022; guida art. 8) di non restringere il campo di valutazione ai soli stock oggetto di piani di gestione, ma a tutte le specie commerciali (in linea anche con la definizione qualitativa del Descrittore 3 (sensu MSFD).

MASAF: Su questo punto sono necessari confronti interni prima di accettare la nuova formulazione.

Relativamente ai traguardi ambientali si rappresenta quanto segue:

- **T.3.1:** la data del 2026 non può essere accettata, in quanto, come citato in precedenza, in Mediterraneo coesistono diversi piani di gestione che hanno tempistiche differenti. Un altro esempio è rappresentato dal Piano di gestione CGPM per i piccoli pelagici che si estende fino al 2028. Per quanto concerne il Regolamento che istituisce un Piano di gestione per alcune specie demersali nel Mediterraneo occidentale (Reg. (UE) n. 1022/2019), si indicava come data per il raggiungimento dell'MSY il 2025, cosa che probabilmente non avverrà per alcune specie come il nasello. Sono necessarie quindi ulteriori riflessioni sulle tempistiche riportate.

Commento ISPRA: la data del 2026 non fa riferimento al raggiungimento della mortalità da pesca sostenibile per tutti gli stock, ma, piuttosto, indica che entro tale data la mortalità da pesca deve essere in linea con i piani di gestione, i quali potrebbero prevedere il raggiungimento dell'MSY in anni successivi al 2026. In base alla formulazione del Target, la valutazione della mortalità da pesca al 2026 viene effettuata caso per caso per ogni singolo stock, tenendo conto delle specifiche prescrizioni dei piani di gestione. In tal senso, la valutazione della mortalità da pesca (F) potrebbe risultare in alcuni casi superiore a quella considerata sostenibile, purché sia in linea con il percorso di riduzione della pressione di pesca definito dai piani di gestione adottati.

MASAF: proprio per le motivazioni esposte da ISPRA avendo adottato in sedi internazionali piani di gestione ad oggi in vigore con determinate scadenze, differenziate tra loro, non è possibile avere una *deadline* generale al 2026.

- **T.3.2:** Indicare una tempistica prestabilita per la valutazione della riduzione dell’impatto sulle risorse ittiche e la biodiversità dovuta all’IUU non è accettabile. Il termine “valutazione” risulta essere troppo generico per quanto riguarda il contrasto alla pesca IUU, non si ritiene corretto inserire una data che non è riportata dal Regolamento unionale citato (Reg. (CE) n.1005/2008). La lotta alla pesca illegale è un’attività continuativa ed in continua evoluzione, in cui l’Amministrazione è impegnata costantemente grazie al supporto della Guardia Costiera.
- **Commento ISPRA:** l’aggiornamento del T3.2 proposto non appare dissimile nella sostanza da quanto precedentemente adottato dall’Italia per il target ambientale T3.2 nel 2008 (“Entro il 2020 è ridotto l’impatto ed aumentata la conoscenza degli effetti...”). Come formulata, la proposta di revisione indica due elementi potenzialmente disgiunti, ovvero la valutazione dell’impatto complessivo della IUU, e la sua riduzione. Il primo elemento può discendere dallo sviluppo di elementi metodologici e di analisi (anche in ambito dei sottoprogrammi MSFD), il secondo da una valutazione dell’incidenza della IUU, condotta sulla base della rilevante attività dell’Amministrazione e svolta con il supporto della Guardia Costiera. È possibile valutare di disgiungere le date tra una riferita alla valutazione dell’impatto, e una seconda relativa alla riduzione dell’impatto, associandole rispettivamente ai processi di conoscenza del fenomeno ed a quelli di contrasto.

MASAF: Alla luce del commento presentato si preferisce discernere e dare priorità alla valutazione di impatto, qualora questa sia già un obbligo al quale lo Stato Membro deve adempiere. Sulla riduzione dell’impatto della pesca a IUU si ribadisce quanto espresso precedentemente.

- **T.3.3:** la data del 2026 non è applicabile sia per quello che concerne la regolamentazione nazionale che per la strutturazione di un sistema di registrazione delle catture. A livello unionale, riferimenti alla pesca ricreativa sono presenti nel nuovo Regolamento controllo pesca (art.55 Reg. (UE) n. 2013/2842), come relativamente alla possibilità di adottare un sistema di registrazione delle catture a livello nazionale o unionale. Si ritiene quindi che ogni *deadline* vada aggiornata a quanto riportano le norme sovranazionali. Inoltre, a livello CGPM le attività legate alla pesca ricreativa e alla sua gestione sono in corso e non si esclude quindi che dai negoziati emergano novità.

Commento ISPRA: ai fini di poter monitorare in modo adeguato il fenomeno appare opportuno addivenire a un sistema di registrazione delle catture. Affinché i target siano recepiti positivamente è necessario indicare delle tempistiche di implementazione. In caso intervenissero in futuro novità salienti sul tema, si ritiene sia possibile aggiornare i target, sempre con la frequenza sessennale citata

MASAF: per quanto concerne quanto sopra espresso si ribadisce la posizione precedente. Sono in corso interlocuzioni, nell’ambito dell’attuazione del nuovo Regolamento controllo pesca (Reg. (UE) n. 2013/2842) che disciplina anche tale attività relativamente a un sistema di registrazione delle

catture a livello europeo per la pesca ricreativa. Non è quindi possibile stabilire che tale sistema sia in funzione al 2026.

- **T.3.4:** la data del 2026 per l'introduzione di una taglia minima per le specie di selaci commerciali non è accettabile. La definizione di una taglia minima per le specie ittiche di interesse commerciale segue il Reg. (UE) n. 1241/2019 che al suo Allegato 9 lettera A definisce le taglie minime delle principali specie ittiche nel Mediterraneo. Sono state adottate recentemente in sede CGPM alcune taglie minime in particolare per i gamberi rossi e viola in alcune GSA, ma ciò è derivato da diverse discussioni avvenute in seno ai gruppi regionali e dal comitato scientifico (SAC) CGPM. Tali specie, infatti, risultano essere soggette anche a limite massimo di cattura.

Si ritiene quindi tale proposta non accettabile al momento considerato l'iter che tale attività dovrebbe seguire.

Commento ISPRA: la proposta di adozione di una taglia minima per gli elasmobranchi commerciali è un target ambientale adottato dall'Italia già dal 2008 e il target doveva essere raggiunto entro il 2020. Nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte per MSFD sono state sviluppate analisi e modelli che consentono di informare la definizione di tali taglie, almeno per alcune specie/aree/métier nazionali. L'adozione delle taglie minime può essere formulata anche a livello nazionale, senza attendere un'azione a livello europeo. La data del 2026 è in linea con la conclusione dei piani di monitoraggio MSFD sulla definizione di tale valore e permetterebbe di formulare una azione a supporto dell'implementazione del Marine Action Plan della EU.

MASAF: si segnala che l'implementazione del Marine Action Plan, ad oggi, non rappresenta un obbligo per gli Stati Membri. Se tali target rappresentano un mancato raggiungimento al 2020 di qualcosa che è stato stabilito nel 2008 è possibile ragionare su di essi a seguito della consultazione pubblica condividendo un dettaglio delle specie. Relativamente all'Istituzione di taglie minime si ribadisce che è preferibile che esse vengano adottate dapprima a livello unionale e solo successivamente trasposte con eventuali provvedimenti nazionali se necessari.

- **By-catch:** non si ritiene attuabile la data del 2026 come obiettivo per ridurre il tasso di by-catch. Per quanto riguarda la pesca al traino pelagico è in atto un monitoraggio che osserva lo specifico regolamento (Regolamento (CE) n. 812/2004). Mentre, per quanto riguarda tutte le altre attività di pesca, nel Programma Raccolta Dati 2023-27 è previsto il monitoraggio di catture accidentali di specie vulnerabili ogni volta che si compia una osservazione a bordo di pescherecci commerciali.

Commento ISPRA: l'adozione del target proposto sul by-catch, oltre a dimostrare l'attenzione nazionale sul tema della sostenibilità della pesca e della tutela della biodiversità marina, permetterebbe di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Marine Action Plan della EU. Stabilire una data specifica, come il 2026, per la prima valutazione del tasso di by-catch a livello nazionale, fornirebbe un quadro chiaro per monitorare i progressi e definire strategie di riduzione mirate. In linea con le tempistiche dell'Action Plan, potrebbero essere poi definiti obiettivi specifici di riduzione del by-catch per i métiers maggiormente

interessati da questo fenomeno. Si rileva che, considerata la variabilità spazio-temporale dei tassi di by-catch, appare necessaria un'attività dedicata per la valutazione degli stessi, integrando dati provenienti da monitoraggi condotti in ambito MSFD e DCF al fine di fare in modo che i dati raccolti sul medesimo fenomeno siano integrati in modo adeguato a fornire una valutazione nazionale dei tassi di cattura del by-catch.

MASAF: su questo punto, si ribadisce quanto sopra espresso, ossia stabilire una data specifica come il 2026, per la prima valutazione del tasso di by-catch a livello nazionale, non può al momento essere accettata senza una discussione interna con l'ATS raccolta dati, tanto meno proporre una data in questa fase.

Inoltre, si ribadisce la natura non vincolante del Marine Action Plan.

Per ciò che riguarda i **Descrittori** 1, 5, 6 e 9 si riportano a seguire alcune criticità, con commenti, spiegazioni e proposte di modifica.

Descrittore 1

GES 1.4: le comunità ittiche costiere passano dal presentare “caratteristiche demografiche soddisfacenti”, al dover presentare “caratteristiche demografiche in termini di biomassa e struttura per taglia comparabili a quelle osservate in aree (le Aree Marine Protette) considerate di riferimento...”. Per quanto desiderabile, ciò significa che non ci sarebbe più alcun bisogno di AMP, in quanto tutte le pressioni antropiche risulterebbero azzerate, il che risulterebbe impossibile anche solo considerando la distribuzione della popolazione. In altre parole, inteso in questi termini, si tratterebbe di un GES “asintotico” a cui nessun target potrà mai portare realisticamente.

Target 1.2: l'applicazione di tale target non è accettabile, l'utilizzo dei sistemi di tracciamento è regolato da norme unionali e nazionali. E' necessario quindi uniformarsi a tali disposizioni già in vigore.

Target 1.3: Relativamente a questo target si rimanda a quanto già espresso per il Descrittore 3.

Target 1.4: si ipotizza la riduzione del prelievo alieutico sulle specie ittiche costiere attraverso l'applicazione di misure di regolamentazione e controllo delle attività di pesca ricreativa e professionale artigianale. Per quanto concerne la pesca ricreativa si rimanda a quanto già espresso per il Descrittore 3. Pensare di ridurre il prelievo operato dalla pesca artigianale, che è intrinsecamente una pesca a basso impatto, avrebbe come effetto l'ulteriore contrazione di un settore già compresso e una perdita di mestieri e conoscenze che non sarebbe possibile recuperare. Su tali temi, prima di individuare misure o proposte, è fondamentale, preliminarmente, discuterne con il settore e le associazioni di categoria. È prioritario quindi proteggere le attività di pesca tradizionale e a basso impatto come la pesca artigianale.

Descrittore 5

GES 5.1 e 5.2: il fatto che nutrienti e clorofilla non debbano superare “valori soglia specifici in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60 EC e dalla Convenzione di Barcellona” non implica che questi valori siano compatibili con il raggiungimento degli altri GES e target. Si suggerisce quindi di aggiungere “e comunque compatibili con il raggiungimento degli altri GES e target.”. Il problema è che, se l’obiettivo è salvaguardare alcune specie compresi pesci, rettili, e mammiferi marini, è necessario ragionare sul fatto che la base della rete trofica deve essere stimata su basi scientifiche solide, applicando il principio di precauzione se necessario.

GES 5.3: “La concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque di fondo non deve superare il valore soglia in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione”. È necessario correggere come segue “La concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque di fondo non deve scendere al di sotto del valore soglia in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione”.

Target 5.3. e 5.4: coerentemente con quanto sopra, sarebbe necessario aggiungere in coda al target “Tutto ciò fatto salve le variazioni necessarie al raggiungimento degli altri GES e target.” Sarebbe singolare che l’incremento di biomasse di molteplici popolazioni animali possa avvenire senza un incremento della biomassa alla base della rete trofica, cioè di quella dei produttori primari (fitoplancton *in primis*).

Descrittore 6

GES 6.1: nella nuova formulazione, la perdita di *habitat* dovuta a pressioni antropiche non deve superare il 2% e la frazione esposta alle pressioni antropiche non deve superare il 25%, ma la quantificazione presuppone una conoscenza dello *status quo* che al momento ancora non esiste e metodi di stima quantitativa che sarà molto difficile (o comunque troppo costoso) utilizzare. È una definizione condivisibile nello spirito, ma difficilmente attuabile.

Target 6.3: l’applicazione di tale target non è accettabile, l’utilizzo dei sistemi di tracciamento è regolato da norme unionali e nazionali. È necessario quindi uniformarsi a tali disposizioni già in vigore.

Descrittore 9

GES 9.1: “...ovvero almeno il 70% degli individui non supera i limiti di legge.” La definizione potrebbe, in linea di principio, anche essere accettabile, ma è necessario chiarire come il limite del 70% sia stato determinato e quali siano gli elementi a supporto di tale valore. Trattandosi in molti casi di contaminanti che determinano accumulo, se il 30% restante superasse i limiti di legge in misura ampia, il risultato complessivo potrebbe essere comunque infausto. Ciò che conta è l’esposizione totale, quindi il 100% appena sopra i limiti sarebbe molto meglio di un solo 10% che li supera, ma in

maniera ampia. La formulazione proposta probabilmente è stata impostata per evitare problemi pratici, ma da un punto di vista formale e in rapporto alla tipologia di rischio è poco coerente.

Target 9.1: la formulazione del target è la conseguenza di quella del GES, perché può rendere accettabile avere pochi campioni che sfiorano i limiti, ma sfiorano di molto, piuttosto che più campioni che sfiorano i limiti, ma di pochissimo. Se l'obiettivo è ridurre il rischio, si ritiene che questa non sia la soluzione ottimale per raggiungerlo.

Alla luce di quanto sopra commentato ed esposto, si richiede di presentare le osservazioni, fatte pervenire da questa Amministrazione, nel corso della consultazione pubblica. Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e confronti sul tema, si porgono cordiali saluti.

Maria Vittoria Briscolini
Dirigente PEMAC 1
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)